



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 41 DEL 14/05/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA PALAZZO DI CITTA' PER LAVORI

Vista la richiesta pervenuta in data 08.05.2020 dalla ditta Nuova Rima S.r.l., acclarata al n. 4356 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'istituzione del divieto di sosta in via Palazzo di Città, al fine di consentire l'installazione di un cantiere necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dello stabile di proprietà comunale situato al civico n. 8;

Dato atto che i lavori verranno eseguiti a partire dal giorno 18 maggio 2020;

Ritenuto opportuno, in considerazione dello stato dei luoghi, dover assumere provvedimenti in merito alla viabilità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 8,00 del giorno 18.05.2020 e fino al termine dei lavori, sia vietata la sosta in via Palazzo di Città nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto dal civico n. 8, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 14.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo